

# **BStGer CA.2021.24 vom 9. Dezember 2022**

Bundesstrafgericht, 2022-12-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger\\_CA.2021.24](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_CA.2021.24)

FR: TPF CA.2021.24 du 9 décembre 2022

IT: TPF CA.2021.24 del 9 dicembre 2022

## **Regeste**

Appello (integrale) del 21 dicembre 2021 e appello incidentale (parziale) del 1° febbraio 2022 contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2020.16 del 15 dicembre 2021 Esercizio di un'attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 LFINMA in combinato disposto con l'art. 10 vLBVM)

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Ricevibilità dell'appello

#### **E. 1.1**

Decisione penale del DFF e sentenza di prima istanza Mediante decisione penale del 24 aprile 2020 emanata dal DFF, che nel caso concreto funge da atto d'accusa (art. 50 cpv. 2 LFINMA e art. 73 cpv. 2 DPA), A. è accusato di avere, dal 24 maggio 2010 e fino al 7 giugno 2012, esercitato l'attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione, in violazione dell'art. 44 cpv. 1 LFINMA in relazione con l'art. 10 vLBVM. Subordinatamente, a A. viene imputata la violazione commessa per negligenza della predetta norma (art. 44 cpv. 2 LFINMA in relazione con l'art. 10 vLBVM) (v. TPF pag. 14.100.003 - 005). Con sentenza SK.2020.16 del 15 dicembre 2021 (v. CAR pag. 1.100.009 e segg.) la Corte penale del TPF ha riconosciuto A. autore colpevole di attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 cpv. 1 LFINMA in combinato disposto con l'art. 10 vLBVM). La prima istanza ha anzitutto constatato la crescita in giudicato della decisione amministrativa della FINMA del 7 giugno 2012. Alla luce di tale circostanza, il primo giudice si è ritenuto vincolato agli accertamenti contenuti in tale decisione e cresciuti in giudicato ed in particolare al fatto che il volume delle transazioni effettuate da B. SA ha ampiamente superato la soglia di 5 miliardi di franchi negli anni 2010 - 2012 e che l'attività di commerciante di valori mobiliari di B. SA necessitava perciò dell'autorizzazione a partire dal 2010. Dal profilo soggettivo, la Corte penale ha ritenuto escluso che A. si fosse trovato in una situazione di errore sui fatti o di errore sull'illiceità. Il primo giudice è quindi giunto alla conclusione che A. fosse consapevole, almeno con dolo eventuale, della necessità di ottenere l'autorizzazione della FINMA per poter superare il limite dei 5 miliardi di franchi. Quest'ultimo, continuando ad esercitare la propria attività in assenza di un'autorizzazione, avrebbe infatti accettato il rischio di agire illecitamente.

#### **E. 1.2**

Posizione dell'imputato Con dichiarazione d'appello del 21 dicembre 2021 (v. CAR pag. 1.100.001 e seg.) A. chiede di essere prosciolto dall'imputazione di attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 cpv. 1 LFINMA in combinato

disposto con l'art. 10 vLBVM).

- 12 - A sua discolpa, A. invoca in particolare l'esistenza di un errore sull'illiceità. Egli non avrebbe saputo di agire in maniera illecita e nessuno dei professionisti interpellati avrebbe dato indicazioni contrarie. A suo dire, prima delle decisioni del TAF e del TF non vi era chiarezza nell'interpretazione delle particolari norme riguardanti il calcolo dei volumi. A detta di A., la regolamentazione vigente all'epoca risultava contraddittoria ed anche insufficiente dal punto di vista della legalità. Egli ritiene inoltre che non gli si possa imputare il fatto di essere stato per diversi anni attivo nel settore finanziario, dato che nemmeno i suoi consulenti in Svizzera e la FINMA sarebbero stati in grado di fornire una risposta univoca su tale aspetto. Circostanza, questa, che sarebbe stata considerata acquisita anche dal DFF nella propria decisione penale del 24 aprile 2020. L'appellante rimprovera inoltre alla FINMA di non avere mai intimato a B. SA di rimanere sotto il limite dei 5 miliardi di franchi e quindi di limitare l'operatività nel corso della procedura di autorizzazione. Le obiezioni formulate dalla FINMA nelle more della procedura di autorizzazione non avrebbero fatto riferimento alla problematica del superamento della soglia in questione e tale omissione costituirebbe un silenzio qualificato. L'appellante sostiene di non aver mai inteso e nemmeno voluto superare il limite dei fr. 5 miliardi e l'assenza di una qualsiasi forma di intenzionalità nel superare tale soglia sarebbe dimostrata anche dal fatto che è stata B. SA stessa, dopo aver chiesto la consulenza di uno studio legale, a voler presentare alla FINMA l'istanza di autorizzazione chiedendo un chiarimento in merito al calcolo dei volumi annui (v. arringa della difesa del 24 novembre 2022, CAR pag. 7.300.010 e segg.).

### **E. 1.3**

Posizione del DFF Con dichiarazione d'appello incidentale del 1° febbraio 2022, il DFF chiede invece che A. venga riconosciuto autore colpevole di esercizio intenzionale dell'attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre di autorizzazione, in violazione dell'art. 44 cpv. 1 LFINMA in relazione con l'art. 10 LBVM, infrazione commessa dal 24 maggio 2010 al 7 giugno 2012. A detta del DFF, B. SA avrebbe già superato la soglia di assoggettamento il 24 maggio 2010 e quindi prima di rivolgersi alla FINMA. Nemmeno in seguito, durante la procedura di autorizzazione, B. SA si sarebbe preoccupata di contenere la propria attività nel limite consentito senza autorizzazione, continuando ad esercitare la propria attività fino al 7 giugno 2012, quando è intervenuta la FINMA. Sempre secondo l'appellante incidentale, le domande formulate alla FINMA sul computo del volume delle transazioni dimostrerebbero che l'appellante era consapevole di ignorare elementi giuridici importanti per apprezzare la portata del suo agire. Ciò nonostante, egli avrebbe continuato ad esercitare la propria attività senza porre dei limiti e senza attendere che i suoi dubbi fossero dissipati.

- 13 - Ritenuto che non gli era ancora pervenuta una valutazione conclusiva in merito, egli non poteva concludere che vi fosse un silenzio qualificato della FINMA. A titolo abbondanziale, il DFF osserva che B. SA avrebbe comunque superato massicciamente il volume di assoggettamento dei fr. 5 miliardi, anche senza considerare le transazioni effettuate attraverso la piattaforma telematica di Banca G. In ogni caso, fin dall'inizio la FINMA avrebbe indicato a B. SA che non intendeva rilasciarle un'autorizzazione. L'appellante avrebbe quindi dovuto adottare le misure atte a contenere il volume delle transazioni al di sotto della soglia di assoggettamento, nel dubbio computando tutte le transazioni nel calcolo del volume (v. requisitoria del DFF del 24 novembre 2022, CAR

pag. 7.300.001 e segg.).

#### **E. 1.4**

Richiesta di autorizzazione e decisione della FINMA

##### **E. 1.4.1**

Con scritto del 25 giugno 2010 B. SA, patrocinata dall'avv. Bernasconi, ha comunicato alla FINMA di essere in procinto di sottoporle un'istanza di autorizzazione quale commerciante di valori mobiliari, segnalando che la società avrebbe raggiunto a breve il tetto di fr. 5 miliardi di volume di transazioni (v. DFF pag. 034.0003).

##### **E. 1.4.2**

In data 20 agosto 2010 B. SA ha presentato alla FINMA l'istanza in questione, sottoscritta da A. quale amministratore delegato e da F. quale membro del consiglio di amministrazione, motivando la propria richiesta con l'andamento positivo dell'attività. Nell'istanza viene precisato che "in data 4 marzo 2010 B. SA ha inoltre concluso un contratto per la prestazione di servizi e di attività di investimento e servizi accessori con Banca G., Milano" e che "è comprensione di B. SA che tale relazione non sia da tenersi in considerazione per il calcolo dei volumi lordi secondo la Circ. FINMA 2008/5 del 20 novembre 2008. Essa desidera tuttavia potere verificare con FINMA questo tema al fine di evitare ogni fraintendimento" (v. DFF pag. 034.0004 e segg.).

##### **E. 1.4.3**

Con scritto del 30 agosto 2010 indirizzato a B. SA, la FINMA si è espressa in merito alla richiesta di autorizzazione nei termini seguenti: "Al momento della richiesta le condizioni di autorizzazione devono già essere adempiute. Nella Sua richiesta di autorizzazione molti elementi fanno difetto. In alcuni casi l'istanza stessa menziona il fatto che della documentazione manca e seguirà. Oltre a ciò la società ravvisa evidenti problemi di tenuta della contabilità e di violazioni sistematiche di carattere penale; ciò che permette di dubitare seriamente che la garanzia di un'attività irreprensibile sia data." La FINMA chiedeva quindi a B. SA di volerla informare entro e non oltre il 10 settembre se intendeva ritirare spontaneamente la richiesta di autorizzazione oppure richiedere una decisione formale impugnabile (v. FINMA A pag. 764 e seg.).

- 14 -

##### **E. 1.4.4**

Nel termine prorogato, in data 20 settembre 2010, B. SA ha chiesto alla FINMA, tra le altre cose, di riesaminare il contenuto e le conclusioni di cui alla sua lettera del 30 agosto 2010 e di concedergli l'esame degli atti sui quali si fondavano le accuse contenute nella medesima (v. DFF pag. 034.0184 e segg.).

##### **E. 1.4.5**

Il 25 gennaio 2011 ha avuto luogo un incontro tra i rappresentanti di B. SA e la FINMA. In tale sede quest'ultima ha informato i dirigenti di B. SA che vi erano ancora aspetti da chiarire e che la situazione doveva ancora essere valutata internamente. B. SA ha inoltre aderito alla proposta della FINMA di richiedere un esame da parte di uno specialista indipendente (v. scritto della FINMA del 2 febbraio 2011 all'attenzione dell'avv. Bernasconi, FINMA A pag. 836 e segg.). Con scritto del 3 febbraio 2011 indirizzato alla FINMA, l'avv. Bernasconi ha confermato la sua adesione a tale proposta, chiedendo

tuttavia una precisa definizione del mandato al fine di evitare tempi di esecuzione prolungati, essendo a quel momento le opportunità concrete di sviluppo di B. SA frenate “per evitare eccessivi sconfinamenti oltre la soglia dei 5 miliardi” (v. FINMA pag. A 838 e seg.). Con scritto del 1° aprile 2011 B. SA ha chiesto alla FINMA di incorporare tale mandato in quello da attribuirsi ad una delle società di revisione esterna autorizzate da parte della FINMA che doveva essere incaricata di pronunciarsi sull’adempimento delle condizioni per ottenere l’autorizzazione. Tale richiesta è stata motivata con riferimento al fatto che il ritardo nell’esame dell’istanza di autorizzazione stava paralizzando un progetto aziendale molto importante pregiudicandone la realizzazione (v. FINMA A pag. 840 e seg.).

#### **E. 1.4.6**

Il 21 aprile 2011 B. SA ha sollecitato la riattivazione della procedura di autorizzazione (v. FINMA A pag. 842 e segg.). In assenza di risposta, con ulteriore istanza di riesame e di accesso agli atti del 30 maggio 2011 B. SA ha chiesto alla FINMA di riattivare la procedura di autorizzazione, di riesaminare la decisione, di assegnare un mandato speciale a un incaricato dell’inchiesta e di avere accesso agli atti (v. FINMA A pag. 848 e segg.). Con scritto dello stesso giorno, la FINMA ha comunicato a B. SA che gli incaricati dell’inchiesta, sebbene non fossero ancora entrati in funzione, erano già stati designati da diverso tempo. La FINMA ha quindi chiesto a B. SA di comunicarle entro il 15 giugno 2011 se era ancora disposta ad accettare l’intervento di uno specialista indipendente, concretamente degli avv. D. e C. (v. FINMA A pag. 853 e seg.). Con scritto del 1° giugno 2011 B. SA ha confermato di non avere motivo di opporsi alla designazione degli avv. D. e C., chiedendo se il testo del mandato le sarebbe stato sottoposto in visione, entro quale termine gli incaricati dell’inchiesta avrebbero dovuto consegnare il rapporto e quando B. SA avrebbe ottenuto accesso agli atti (v. FINMA A pag. 855 e seg.).

- 15 -

#### **E. 1.4.7**

Con scritto del 9 giugno 2011 la FINMA ha riassunto il seguito dato alla richiesta di autorizzazione di B. SA fino a quel momento, sottolineando di non avere ancora emesso alcuna decisione e che l’intervento degli incaricati dell’inchiesta, i quali avrebbero reso il proprio rapporto entro la fine di settembre 2011, costituiva una possibilità per B. SA di dimostrare che essa adempiva i requisiti per il rilascio di un’autorizzazione. Se, per contro, B. SA fosse stata intenzionata a procedere con la procedura, la FINMA sarebbe stata pronta ad emettere una decisione anche in tempi rapidi (v. FINMA A pag. 857 e segg.).

#### **E. 1.4.8**

In assenza di un’opposizione da parte di B. SA, con decisione del 28 luglio 2011 la FINMA ha nominato gli avv. C. e D. quali incaricati dell’inchiesta ai sensi dell’art. 36 LFINMA (v. FINMA A pag. 871 e segg.).

#### **E. 1.4.9**

In data 4 ottobre 2011 gli incaricati dell’inchiesta hanno reso il proprio rapporto (v. FINMA E pag. 1 e segg.), confermando che la soglia dei fr. 5 miliardi è stata ampiamente superata nel 2010, sin dal 30 giugno. Oltre a ciò, nel rapporto vengono segnalate svariate irregolarità nell’attività di B. SA.

#### **E. 1.4.10**

In data 21 novembre 2011 e 3 gennaio 2012 B. SA ha preso posizione sul rapporto degli incaricati dell'inchiesta (v. FINMA A pag. 919 e segg. e 1274 e segg.).

#### **E. 1.4.11**

Con scritto del 2 marzo 2012 la FINMA ha rammentato a B. SA che, fintanto che nessuna autorizzazione era stata rilasciata, B. SA non poteva svolgere l'attività di commerciante ai sensi della LBVM (v. FINMA A pag. 1330).

#### **E. 1.4.12**

Con scritto del 29 marzo 2012 l'avv. Bernasconi ha chiesto formalmente di sospendere la trattazione della procedura di autorizzazione avviata con istanza del 20 agosto 2010 (v. FINMA A pag. 1331 e seg.).

#### **E. 1.4.13**

Con decisione del 7 giugno 2012 (v. DFF pag. 010.0012 e segg.) la FINMA ha infine respinto la richiesta di autorizzazione di B. SA, constatando che quest'ultima non adempiva le condizioni per ottenere tale autorizzazione e aveva già esercitato l'attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione. Più precisamente, la FINMA ha stabilito che al momento dell'introduzione dell'istanza B. SA aveva già superato il volume di transazioni di

### **E. 1.5**

Elementi costitutivi oggettivi dell'infrazione

#### **E. 1.5.1**

Giusta l'art. 44 LFINMA in vigore all'epoca dei fatti, chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione un'attività soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Il cpv. 2 prevedeva che chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a fr. 250'000.-.

Secondo l'art. 10 LBVM in vigore nello stesso periodo, chi intende esercitare l'attività di commerciante di valori mobiliari deve ottenere un'autorizzazione della FINMA.

Giusta l'art. 2 cpv. 1 lett. d LBVM, per commercianti di valori mobiliari si intendono le persone fisiche o giuridiche o le società di persone che, agendo per proprio conto in vista di una rivendita a breve scadenza, oppure per conto di terzi, acquistano e alienano a titolo professionale valori mobiliari sul mercato secondario, li offrono al pubblico sul mercato primario o creano essi stessi derivati e li offrono al pubblico. L'art. 3 cpv. 1 dell'Ordinanza sulle borse e il commercio di valori mobiliari (OBVM; RS 954.11) prevede che sono commercianti per conto proprio i commercianti che negoziano professionalmente per conto proprio e a breve scadenza valori mobiliari.

#### **E. 1.5.2**

Nella presente fattispecie, considerato che la qualificazione di B. SA quale commerciante di valori mobiliari a titolo professionale, a breve scadenza e per conto proprio ai sensi dell'art. 10 LBVM non è mai stata oggetto di contestazioni, questa Corte non ritiene necessario ripercorrere punto per punto i criteri che definiscono l'attività svolta a titolo professionale, per proprio conto e a breve scadenza, indicati nella Circolare FINMA

2008/5 del 20 novembre 2008.

Invece, come vedremo più avanti, è di importanza centrale citare quanto previsto dalla nota marginale 23 della Circolare FINMA 2008/5, secondo cui “soggiace alla Legge sulle borse unicamente il commerciante per conto proprio che come tale effettua operazioni in valori mobiliari per un importo lordo (cifra d'affari) superiore a 5 miliardi di franchi svizzeri all'anno”.

### **E. 1.5.3**

Come già rilevato dalla prima Corte, la decisione della FINMA del 7 giugno 2012 – confermata prima dal TAF (DTAF B-5051/2012, B-3142/2012 del 10 aprile 2014) e successivamente dal Tribunale federale (v. sentenza del TF 2C\_455/2014 del 27 gennaio 2015) – è cresciuta in giudicato (v. sopra, lett. A.2). L'accertamento della FINMA, contenuto in tale decisione, sul fatto che il volume delle contrattazioni effettuate da B. SA ha ampiamente superato la soglia di 5

- 17 - miliardi di franchi negli anni 2010 (a far tempo dal 24 maggio), 2011 e nella prima parte del 2012 (dal 1° gennaio al 7 giugno), è dunque vincolante per questa Corte.

Nello specifico, i volumi delle transazioni di B. SA che sono stati accertati dalla FINMA, in riferimento al periodo summenzionato, sono i seguenti (v. sentenza del TAF B-5051/2012, B-3142/2012 del 10 aprile 2014 consid. 2.2.1): – nel 2010: fr. 18'511'688'403.- (fr. 11'399'217'606.- in proprio senza G. e fr. 7'112'470'796.- in proprio con piattaforma G.); – nel 2011: fr. 15'922'398'611.- (fr. 8'687'471'239.- in proprio senza G. e fr. 7'234'927'372.- in proprio con piattaforma G.); – nel 2012: fr. 5'666'019'902.- (fr. 3'055'586'956.- in proprio senza G. e fr. 2'610'432'946.- in proprio con piattaforma G.).

Per chiarezza, occorre precisare che la questione di sapere quali contrattazioni sarebbero da considerare nel computo del limite di 5 miliardi di franchi è stata esaustivamente vagliata sia dal TAF che dal Tribunale federale. È stato infatti accertato – in maniera vincolante per questa Corte – che nel computo del volume di negoziazioni vanno considerate tutte le transazioni effettuate dalla società per conto proprio, comprese quelle effettuate su titoli esteri (v. sentenza del TAF B-5051/2012, B-3142/2012 del 10 aprile 2014 consid. 2.2.; sentenza del TF 2C\_455/2014 del 27 gennaio 2015 consid. 5).

### **E. 1.5.4**

Anche la questione della legalità della soglia del volume di transazioni (fr. 5 miliardi) prevista dalla Circolare FINMA 2008/5 del 20 novembre 2008 è stata vagliata sia dal TAF che dal Tribunale federale. In estrema sintesi è stato infatti stabilito – in maniera vincolante per questa Corte – che tale volume di transazioni annue quale presupposto dell'obbligo di autorizzazione è pienamente conforme alla volontà del legislatore di sottomettere ad autorizzazione l'attività del commerciante di valori mobiliari per conto proprio a partire da un determinato volume di affari, di entità tale da potere mettere in pericolo il buon funzionamento del mercato (v. sentenza del TAF B-5051/2012, B-3142/2012 del 10 aprile 2014 consid. 2.1; sentenza del TF 2C\_455/2014 del 27 gennaio 2015 consid. 3 e 4).

L'appellante sostiene tuttavia che tale accertamento sia valido unicamente in ambito amministrativo. Egli lamenta infatti una violazione del principio di legalità nel contesto penale, ritenendo che la Circolare FINMA 2008/5 non possa costituire una valida base legale per condannare un soggetto che non ha rispettato la soglia dei fr. 5 miliardi. Tale criterio, a dire dell'appellante, dovrebbe quantomeno

- 18 - essere inserito in un'ordinanza federale che disciplina l'attività di commerciante di valori mobiliari (v. arringa, pag. 3 e seg.).

Giusta l'art. 1 CP, una pena o misura può essere inflitta soltanto per un fatto per cui la legge commina espressamente una pena. Il principio della legalità ("nulla poena sine lege") è esplicitamente previsto pure dall'art. 7 CEDU. Esso deriva inoltre dagli art. 5 cpv. 1, 9 e 164 cpv. 1 lett. c Cost. Il principio è violato quando una persona è perseguita penalmente per una fattispecie che la legge non punisce, quando l'atto che le è rimproverato è sì sanzionato dalla legge ma la stessa non può essere ritenuta valida, oppure ancora quando l'applicazione del diritto penale a un determinato atto risulta da un'interpretazione della norma penale che eccede quanto ammissibile alla luce dei principi generali del diritto penale (DTF 138 IV 13 consid. 4.1 e riferimenti).

Nel caso concreto, la censura di violazione del principio della legalità risulta infondata. La base legale della condanna impugnata non risiede infatti nella Circolare FINMA 2008/5, bensì nei combinati art. 44 LFINMA e 10 vLBVM. Mentre l'art. 10 vLBVM sanciva in modo incontrovertibile l'obbligo dell'autorizzazione per l'esercizio professionale dell'attività di commerciante di valori mobiliari, l'art. 44 LFINMA prevedeva esplicitamente la punibilità per chiunque esercitasse un'attività senza autorizzazione (v. sopra, consid. 1.5.1). Con l'introduzione del limite di 5 miliardi di franchi, la FINMA ha esonerato dall'obbligo di autorizzazione i commercianti di valori mobiliari che agiscono per proprio conto senza raggiungere un valore di negoziazioni ritenuto suscettibile di mettere in pericolo il buon funzionamento del mercato. La soglia numerica prevista dalla circolare costituisce quindi un allentamento dell'obbligo di ottenere un'autorizzazione previsto dalla LBVM. In assenza di tale limite, ogni commerciante per conto proprio di valori mobiliari ai sensi dell'art. 10 vLBVM sarebbe infatti sottoposto all'obbligo di autorizzazione, a prescindere dal volume di contrattazioni effettivamente raggiunto (cfr. sentenza del TAF B-5051/2012, B-3142/2012 del 10 aprile 2014 consid. 2.1.3).

Pertanto, considerato che la base legale della condanna oggetto di appello è costituita dagli art. 44 LFINMA e 10 vLBVM e quindi da leggi in senso formale, il principio della legalità è senza dubbio rispettato (cfr. Basler Kommentar, Strafrecht I, n. 28 ad art. 1; cfr. anche sentenza del TF 6B\_564/2015 del 29 ottobre 2015 consid. 3.1).

#### **E. 1.5.5**

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, questa Corte non può che constatare che B. SA ha ampiamente superato la soglia di 5 miliardi di franchi negli anni 2010 (a far tempo dal 24 maggio), 2011 e nella prima parte del 2012 (dal 1° gennaio al 7 giugno), fatto che per altro non è contestato dalle parti.

- 19 -

Di conseguenza, B. SA necessitava dell'autorizzazione della FINMA ai sensi dell'art. 10 vLBVM al più tardi a partire dal 2010. Non disponendo della necessaria autorizzazione, B. SA ha pertanto esercitato l'attività di commerciante di valori mobiliari a titolo professionale dal 24 maggio 2010 al 7 giugno 2012 adempiendo gli elementi costitutivi oggettivi dell'art. 44 LFINMA in relazione con l'art. 10 vLBVM.

#### **E. 1.6**

Responsabilità di A. Per quanto concerne la responsabilità di A. ai sensi dell'art. 6 DPA, questa Corte rinvia, ex art. 82 cpv. 4 CPP, a quanto esposto al consid. 5 dalla prima Corte.

La condotta di B. SA è senza dubbio imputabile a A. giusta l'art. 6 cpv. 1 e 2 DPA. Quest'ultimo, nel periodo che qui interessa, era infatti membro (e presidente dal

## **E. 1.7**

Aspetto soggettivo del reato

### **E. 1.7.1**

Dal profilo soggettivo, si pone la questione di sapere se A. abbia agito intenzionalmente, oppure per negligenza.

### **E. 1.7.2**

Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accoli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP): in questo caso il reato è commesso con dolo eventuale. La coscienza esatta affinché l'intenzione sia data implica unicamente che l'autore conosca gli elementi oggettivi costitutivi del reato; la consapevolezza dell'illiceità o della punibilità di un atto non è una componente dell'intenzionalità (DTF 115 IV 219 consid. 4; 104 IV 175 consid. 4a).

Ai sensi dell'art. 12 cpv. 3 CP, commette invece per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprudenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. Perché vi sia negligenza occorre innanzitutto che l'autore violi i doveri di prudenza che gli incombevano secondo le circostanze al fine di non eccedere i limiti di un rischio ammissibile. In secondo luogo è necessario che l'autore non abbia prestato la necessaria attenzione, rispettivamente non abbia intrapreso tutti gli sforzi necessari che si potevano esigere da lui per l'adempimento dei propri doveri. Un comportamento viola il dovere di prudenza allorché l'autore, al momento dei fatti, tenuto conto delle sue conoscenze e capacità, avrebbe potuto scorgere le conseguenze del suo comportamento. La portata del dovere di diligenza viene esaminata in funzione della situazione personale dell'autore, e meglio delle sue conoscenze e capacità. La prevedibilità soggettiva è quindi determinante perché se l'agente dispone di

- 20 - particolari conoscenze, esperienze o capacità, si può a maggior ragione esigere che egli rispetti i doveri di diligenza (RIKLIN, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil, 3a ediz., n. 51).

### **E. 1.7.3**

Nel caso concreto, è indubbio che A. sapesse che l'attività di B. SA consisteva prevalentemente nel commercio di valori mobiliari a titolo professionale, a breve scadenza e per conto proprio ai sensi dell'art. 10 vLBVM. Fatto, questo, che non è mai stato messo in discussione dall'appellante.

Per quanto attiene invece alla soglia dei 5 miliardi di franchi, l'imputato sostiene di non aver mai inteso e nemmeno voluto superarla (v. sopra, consid. 1.2).

A questo proposito, considerato che la conoscenza quale componente dell'intenzione richiede soltanto che l'autore conosca gli elementi costitutivi oggettivi del reato, occorre porsi il quesito di sapere se l'imputato fosse stato consapevole dell'attività svolta da B. SA, di principio vietata, il cui esercizio richiede un'autorizzazione. Come indicato in precedenza (v. sopra, consid. 1.6), A. non solo era membro del Consiglio di amministrazione, ma anche organo operativo di B. SA. Dirigendo l'attività operativa della

società, egli era senza dubbio al corrente del volume complessivo delle transazioni da essa effettuate. Nell'istanza di autorizzazione del 20 agosto 2010, per altro sottoscritta dallo stesso A. unitamente a F., è indicato chiaramente che, visto l'andamento positivo dell'attività (che dal 2006 al 2009 era passata da un volume annuo di transazioni di fr. 2.7 a 4.8 miliardi), era ormai prossimo il superamento del volume dei 5 miliardi di franchi. Questa progressione, come ben spiegato dall'imputato nell'ambito dei dibattimenti di secondo grado (v. verbale d'interrogatorio del 24 novembre 2022, CAR pag. 7.400.013) è stata voluta e programmata con la continua acquisizione di nuovo personale. Non avendo intrapreso alcunché per limitare l'operatività della società, l'imputato ha senza dubbio preso in considerazione il rischio che il volume complessivo delle transazioni superasse la soglia dei fr. 5 miliardi. Così facendo, egli ha agito perlomeno con dolo eventuale.

Questa Corte ritiene che tutte le altre censure sollevate dall'appellante (v. sopra, consid. 1.2), debbano essere raggruppate e trattate congiuntamente nell'ambito dell'esame dell'errore sull'illiceità.

#### **E. 1.7.4**

Pertanto, viste le considerazioni che precedono, anche gli elementi costitutivi soggettivi dell'art. 44 LFINMA in relazione con l'art. 10 vLBVM risultano adempiti.

- 21 -

#### **E. 1.8**

Errore sull'illiceità (art. 21 CP)

##### **E. 1.8.1**

L'appellante sostiene di essere stato convinto, all'epoca dei fatti, che le transazioni (commercio di valori mobiliari) effettuate su valori mobiliari esteri non andassero considerate nel computo del volume di negoziazioni, poiché si trattava di transazioni esonerate dall'obbligo di dichiarazione da effettuare ad una borsa svizzera secondo la Circ. FINMA 2008/11 che non perturbano il mercato svizzero. Di conseguenza, ritenuto che il 98% dell'attività di B. SA veniva effettuata su titoli esteri, A. invoca a propria discolta di non aver saputo di agire in maniera illecita. A sostegno della propria tesi, l'appellante adduce anche che, all'epoca dei fatti, le norme riguardanti il calcolo dei volumi non erano chiare e che i professionisti da lui interpellati in merito, compresa la FINMA, non sono stati in grado di dargli una risposta univoca (v. sopra, consid. 1.2; interrogatorio dell'appellante del 24 novembre 2022, CAR pag. 7.400.011 e segg.).

##### **E. 1.8.2**

Giusta l'art. 21 CP, si trova in stato di errore sull'illiceità chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire illecitamente; in tale evenienza, l'autore non agisce in modo colpevole. Se l'errore era evitabile, il giudice attenua la pena. A differenza dell'errore sui fatti, l'errore sull'illiceità concerne la situazione nella quale l'autore ha agito avendo conoscenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione, ma essendo convinto di agire in modo lecito (DTF 129 IV 238 consid. 3.1 e 3.2.2; 115 IV 162 consid. 3; sentenze del TF 6S.390/2000 del 5 settembre 2000 consid. 2; 6B\_477/2007 del 17 dicembre 2008 consid. 4.5). L'autore in tal caso agisce in maniera intenzionale e in piena conoscenza di causa, ma considerando a torto il suo comportamento come lecito (DTF 129 IV 238 consid. 3.1). Il diritto svizzero parte dal presupposto che occorre avere coscienza dell'illiceità di un atto affinché lo stesso sia punibile (DTF 129 IV 238 consid. 3.2.1). L'autore deve tuttavia

attivarsi per conoscere la legge. Inoltre, nel caso di settori tecnici o sottoposti ad autorizzazione, l'autore è tenuto ad informarsi presso la competente autorità (sentenza del TF 6B\_1035/2009 del 26 agosto 2010 consid. 2.2.3; sentenza del TPF SK.2017.11 del 17 ottobre 2017 consid. 4.9.1). La sua ignoranza gli permette di discolarsi unicamente in casi eccezionali (DTF 129 IV 238 consid. 3.1). L'errore sull'illiceità deve pertanto essere ammesso in maniera restrittiva (THALMANN, Commentaire romand, 2009, n. 9 ad art. 21 CP). Lo stesso non viene riconosciuto allorché l'autore dubitava, o avrebbe dovuto dubitare dell'illiceità del suo comportamento (sentenza del TPF SK.2017.11 del 17 ottobre 2017 consid. 4.9.1).

### **E. 1.8.3**

Nel caso concreto, è pacifico che A. sapeva del contenuto della circolare FINMA 2008/5 e quindi della necessità di ottenere un'autorizzazione per poter effettuare

- 22 - delle transazioni per un importo lordo superiore ai 5 miliardi di franchi all'anno (v. scritto del 25 giugno 2010 con il quale B. SA comunicava alla FINMA di essere in procinto di sottoporle un'istanza di autorizzazione, segnalando che la società avrebbe raggiunto a breve la soglia di fr. 5 miliardi). Egli riteneva però che queste norme non fossero applicabili a B. SA in quanto commerciava prevalentemente valori mobiliari esteri. A. è rimasto ancorato a questa convinzione, nonostante il legale che l'ha assistito nell'ambito della pratica presso la FINMA l'abbia sollecitato e convinto a richiedere formalmente l'istanza di autorizzazione necessaria a B. SA per l'esercizio della propria attività di commerciante di valori mobiliari a titolo professionale.

Questa Corte si è quindi chinata sul quesito centrale di sapere se l'imputato avesse motivi oggettivamente sufficienti per ritenere che le transazioni effettuate su valori mobiliari esteri non fossero da considerare nel computo del volume di negoziazioni. Per prevalersi con successo di un errore sull'illiceità ai sensi dell'art. 21 CP non basta infatti ignorare il carattere illecito di un determinato comportamento, ma è anche indispensabile che l'interessato abbia avuto delle ragioni sufficienti per credere di agire nella legalità (STF 6B\_339/2015 del 16 giugno 2015 consid. 3). Ciò che – di tutta evidenza – non è il caso nella presente fattispecie, in cui l'appellante, in base all'insieme delle concrete circostanze, avrebbe dovuto nutrire dei dubbi sulla legalità del suo comportamento (cfr. STF 1C\_333/2014 del 23 settembre 2014 consid. 4.2). Al riguardo occorre anzitutto rilevare che con istanza di autorizzazione del 20 agosto 2010, B. SA ha esplicitamente chiesto alla FINMA, "al fine di evitare ogni fraintendimento", se le operazioni svolte tramite la piattaforma telematica di Banca G. fossero da includere nel calcolo dei volumi lordi. In data 30 agosto 2010 la FINMA ha avvertito la società che prima facie le condizioni di autorizzazione non sembravano essere adempiute, chiedendole se intendeva ritirare la richiesta oppure se pretendeva una decisione formale. Mai, nel corso dei successivi scambi di corrispondenza o in occasione dell'incontro del 25 gennaio 2011, la FINMA ha garantito alla società che determinate contrattazioni non rientrassero nel calcolo del volume lordo annuo.

L'appellante si contraddice laddove, da un lato, afferma di essere stato sicuro che le transazioni su titoli esteri non andassero considerate e, dall'altro, ammette di aver acconsentito a che venisse presentata un'istanza di autorizzazione alla FINMA affinché quest'ultima potesse chiarire tale aspetto, sul quale nessuno dei professionisti interpellati gli aveva dato una risposta univoca (v. verbale d'interrogatorio del 24 novembre 2021, TPF

pag. 14.731.014 e segg.; verbale d'interrogatorio del 24 novembre 2022, CAR pag. 7.400.011 e segg.). Non avendo ricevuto alcun chiarimento in merito al calcolo del volume delle transazioni, né dalla FINMA, né dai professionisti interpellati, egli non poteva ritenersi sicuro

- 23 - della propria interpretazione della normativa in questione. Considerato che erano state evidenziate delle problematiche che ostacolavano la concessione dell'autorizzazione, egli non poteva nemmeno ritenere che vi fosse un silenzio qualificato da parte della FINMA. In attesa di ricevere una formale decisione scritta da parte della FINMA, la prudenza doveva essere d'obbligo e l'appellante avrebbe quindi dovuto adottare tutte le misure necessarie per contenere tale volume al di sotto della soglia dei fr. 5 miliardi, nel dubbio computando tutte le transazioni nel calcolo del volume. Per sua stessa ammissione e come emerge per altro dagli atti, A. non disponeva invece di alcuna decisione ufficiale in questo senso. In queste circostanze, egli non può dedurre nulla in suo favore dai silenzi dell'organo di revisione, così come dal comportamento della FINMA, ai suoi occhi dilatorio. A questo proposito si osserva anche che, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, la FINMA non era tenuta, nelle more di procedura, ad esprimersi in merito al calcolo del volume delle transazioni e ad intimare a B. SA di rimanere sotto il limite dei 5 miliardi di franchi.

Pertanto, considerato che l'errore sull'illiceità deve essere ammesso in maniera restrittiva e che non viene riconosciuto quando l'autore dubitava (o avrebbe dovuto dubitare) dell'illiceità del suo comportamento (v. sopra, consid. 1.8.1), le condizioni per poter riconoscere a A. un errore sull'illiceità non sono manifestamente date.

#### **E. 1.8.4**

Viste tutte le considerazioni che precedono, A. deve essere ritenuto colpevole di esercizio dell'attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione nel periodo dal 24 maggio 2010 al 7 giugno 2012, in violazione dell'art. 44 cpv. 1 LFINMA in relazione con l'art. 10 vLBVM. 2. Commisurazione della pena

#### **E. 2**

Oggetto della procedura e potere cognitivo della Corte d'appello

#### **E. 2.1**

Per quanto attiene alla commisurazione della pena, il DFF chiede che all'imputato venga inflitta una multa accessoria di fr. 1'400.- e che altrimenti venga aumentata la pena pecuniaria a 100 aliquote giornaliere. Per quanto riguarda l'importo dell'aliquota giornaliera, l'appellante incidentale fa valere un accertamento errato della situazione finanziaria dell'imputato. Non sarebbe infatti verosimile che A. abbia sottoscritto un contratto di mantenimento nei confronti della ex moglie per EUR 3'000.- mensili senza avere una disponibilità finanziaria analoga anche per sé stesso. Il DFF chiede quindi che l'importo dell'aliquota giornaliera venga aumentato perlomeno a fr. 70.- (v. dichiarazione d'appello incidentale, CAR pag. 2.100.005).

#### **E. 2.2**

Giusta l'art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché

- 24 - dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. Il nuovo art. 47 CP conferisce al giudice un ampio margine di apprezzamento. Il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato e al suo autore, sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella commisurazione della pena, facilitandone il sindacato nell'ambito di un'eventuale procedura di ricorso (sentenza del TF 6B\_207/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4.2). Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l'importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle parti e all'autorità di ricorso di seguire il ragionamento che l'ha condotto ad adottare il quantum di pena pronunciato (cfr. DTF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 3.6).

### **E. 2.3**

Come già l'art. 63 vCP, dunque, anche l'art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4). In applicazione dell'art. 47 cpv. 2 CP – che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare – la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all'atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la repressibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del previgente diritto designava con le espressioni "risultato dell'attività illecita" e "modo di esecuzione" (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti – che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) – e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l'intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; sentenze del TF 6B\_1092/2009, 6B\_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell'autore, occorre tener conto delle "circostanze esterne", e meglio della situazione concreta dell'autore in relazione all'atto, per esempio situazioni d'emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell'art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; sentenza del TF 6B\_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

- 25 -

### **E. 2.4**

Determinata, così, la colpa globale dell'imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall'art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal Tribunale federale (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all'autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari,

situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso del procedimento penale (confessione, collaborazione all'inchiesta, pentimento, presa di coscienza della propria colpa) così come dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 141 IV 61 consid. 6.1.1; DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1; sentenze del TF 6B\_759/2011 del 19 aprile 2012 consid. 1.16B\_1092/2009, 6B\_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche 6B\_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; sentenze del TF 6B\_78/2008, 6B\_81/2008, 6B\_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B\_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (sentenze del TF 6B\_78/2008, 6B\_81/2008, 6B\_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B\_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B\_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti).

### **E. 2.5**

Giusta l'art. 48 lett. e CP, il giudice attenua la pena se questa ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l'autore ha tenuto una buona condotta. Questa circostanza attenuante è in ogni caso data se sono trascorsi i due terzi del termine di prescrizione dell'azione penale (DTF 132 IV 1 consid. 6.2). Se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata (art. 48a cpv. 1 CP) e può pronunciare una pena di genere diverso da quello comminato, ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun genere di pena (art. 48a cpv. 2 CP).

- 26 -

### **E. 2.6**

Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti (art. 42 cpv. 1 CP).

Oltre ad una pena sospesa condizionalmente, può essere inflitta una multa ai sensi dell'art. 106 CP (art. 42 cpv. 4 CP) quando ciò appare necessario per sanzionare – in un'ottica di prevenzione generale e speciale – adeguatamente ed in modo tangibile la colpa del condannato (sentenze del TF 6B\_756/2018 del 15 novembre 2018, consid. 2.2.; 6B\_835/2018 dell'8 novembre 2018, consid. 3.2).

### **E. 2.7**

Nel caso concreto, A. è riconosciuto autore colpevole di esercizio dell'attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione, in violazione dell'art. 44 cpv. 1 LFINMA in relazione con l'art. 10 vLBVM. Reato, questo, punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

### **E. 2.8**

Occorre, dunque, determinare la colpa di A. in funzione delle circostanze legate ai fatti commessi (Tatkomponenten), valutando dapprima le circostanze oggettive del reato di cui risponde (objektive Tatkomponenten) e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden). Soltanto dopo la determinazione dell'intensità della colpa in relazione al reato e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate – a ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata – le circostanze personali legate all'autore (Täterkomponenten; DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

### **E. 2.9**

Per quanto concerne le circostanze oggettive dell'infrazione, questa Corte rileva anzitutto una certa costanza da parte di A. nel delinquere, considerato che nel presente caso l'attività illecita è durata più di due anni. A carico di A. vi è anche il fatto che in tale periodo, la soglia di fr. 5 miliardi è stata superata in maniera importante. Dal profilo soggettivo si rileva, a sfavore di A., che all'epoca dei fatti egli aveva una situazione patrimoniale stabile, per cui avrebbe potuto facilmente evitare di delinquere. Quale fattore attenuante occorre invece considerare che A. ha agito perlomeno con dolo eventuale (TRECHSEL/THOMMEN, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Paxiskommentar, 3a ediz., 2018, n. 20 ad art. 47 CP). Inoltre, anche questa Corte ritiene importante considerare, a favore di A., il fatto che la decisione della FINMA è stata emessa solo il 7 giugno 2012, ovvero quasi due anni dopo la presentazione dell'istanza di autorizzazione del 20 agosto 2010. Tenuto conto delle predette circostanze, anche questa Corte, così come la Corte di prima istanza, considera la colpa di A. come non più lieve, ritenendo adeguata una pena pecuniaria di base di 240 aliquote giornaliere.

- 27 -

### **E. 2.10**

Per quanto attiene alle circostanze personali legate all'autore, si rileva che la sua situazione personale e patrimoniale è rimasta sostanzialmente immutata rispetto a quanto constatato dal giudice di prima istanza (cfr. formulario sulla situazione personale e finanziaria dell'imputato, CAR pag. 6.401.003 - 005; verbale d'interrogatorio del 24 novembre 2022, CAR pag. 7.400.003 e segg.) tranne per il fatto che A. non vive più a Londra nell'appartamento di proprietà del figlio. In occasione dei dibattimenti d'appello egli ha infatti riferito di essersi trasferito dalla figlia a Roma a causa di problemi di salute (v. CAR pag. 7.400.003).

Dall'estratto del casellario giudiziale svizzero dell'imputato, risulta pendente, a suo carico, un'inchiesta condotta dal Ministero pubblico del Cantone Ticino per titolo di riciclaggio di denaro aggravato e amministrazione infedele (v. CAR pag. 6.401.018). Tuttavia, considerato che si tratta di una procedura tuttora pendente, per l'imputato vale la presunzione d'innocenza. L'atteggiamento processuale assunto da A., pur indicando una certa tendenza a non assumersi la responsabilità della propria condotta, deve essere considerato in maniera neutra nell'ambito della commisurazione della pena.

Le circostanze legate alla persona dell'imputato non impongono nel caso concreto adeguamenti della pena. Tuttavia, considerato il lungo tempo trascorso dai fatti – occorsi fra il 24 maggio 2010 e il 7 giugno 2012, vale a dire più di 10 anni or sono, durata che addirittura eccede quella del termine di prescrizione dell'azione penale di sette anni – e la buona condotta tenuta da A. da allora (in virtù del principio in dubio pro reo), la pena comminata all'imputato va attenuata in modo considerevole giusta l'art. 48 lett. e CP. Alla

luce di quanto sopra esposto, anche questa Corte considera adeguata una pena pecuniaria di 80 aliquote giornaliera.

### **E. 2.11**

Per quanto concerne l'ammontare dell'aliquota giornaliera, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che deve essere fissato partendo dal reddito dell'autore definito su scala giornaliera (cfr. sentenze del TF 6B\_845/2009 dell'11 gennaio 2010 consid. 1; 6B\_541/2007 del 13 maggio 2008 consid. 6.4, DTF 134 IV 60 consid. 6). Questa Corte ha quindi considerato il reddito che l'imputato ha indicato di percepire dal figlio (v. verbale d'interrogatorio del 24 novembre 2022, CAR pag. 7.400.010), di mensili EUR 1'500.-, al quale è stata operata una deduzione di EUR 183.- mensili per l'assicurazione malattia (che stando a quanto dichiarato dall'imputato corrisponde a EUR 2'200.- annuali, v. CAR pag. 7.400.009). Non sono invece state operate altre deduzioni, dal momento che A. ha dichiarato di

- 28 - abitare presso la figlia e di spendere "veramente poco" (v. CAR pag. 7.400.003 e 006). Inoltre, stando alle sue dichiarazioni, i contributi di mantenimento nei confronti della ex moglie e di uno dei suoi figli non vengono realmente pagati (v. CAR pag. 7.400.004). Questa Corte ha pure tenuto in considerazione sia la sostanza che i debiti dichiarati dall'imputato (v. CAR pag. 7.400.003 e segg.), come pure la costante prassi del TPF, giungendo alla conclusione che un importo di fr. 40.- ad aliquota è adeguato alla situazione patrimoniale attuale dell'imputato.

### **E. 2.12**

Come già ritenuto in prima istanza, le condizioni formali per ammettere A. al beneficio della condizionale ai sensi dell'art. 42 CP sono pacificamente date. Non vi sono inoltre elementi che ostacolano la formulazione di una prognosi favorevole. La sospensione della pena può essere dunque concessa, impartendo un periodo di prova di due anni, senz'altro sufficiente per verificare che il condannato permanga meritevole del beneficio della condizionale.

### **E. 2.13**

Per quanto concerne infine la richiesta del DFF di infliggere all'imputato una pena accessoria, questa Corte ritiene che, sulla base di tutte le considerazioni che precedono, non vi siano elementi nel caso concreto che permettano di concludere che una pena aggiuntiva sia necessaria.

#### **3. Spese procedurali**

### **E. 3**

**Diritto applicabile** Per quanto concerne il diritto applicabile e in particolare il principio della *lex mitior*, la Corte penale è giunta alla conclusione, pienamente condivisa da questa Corte, che alla presente fattispecie deve essere applicato il diritto vigente all'epoca dei fatti. Viene pertanto qui richiamato, in applicazione dell'art. 82 cpv. 4 CPP (cfr. DTF 141 IV 244 consid. 1.2.3) il consid. 2 della sentenza impugnata, peraltro non contestato dalle parti.

#### **E. 3.1**

**Quadro normativo**

Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa (art. 428 cpv. 1 CPP). Se emana essa stessa una nuova decisione, la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla liquidazione delle spese prevista

dalla giurisdizione inferiore (art. 428 cpv. 3 CPP).

Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento il calcolo delle spese procedurali, gli emolumenti, le spese ripetibili, le indennità per la difesa d'ufficio, per il gratuito patrocinio, per i periti e per i testimoni (art. 73 cpv. 1 LOAP). Gli emolumenti sono fissati in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell'onere della cancelleria (art. 73 cpv. 2 LOAP, cfr. art. 5 Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale [RSPPF, RS 173.713.162]). Gli emolumenti variano da un minimo di fr. 200.- fino a un massimo di fr. 100'000.- per ognuna delle seguenti procedure: procedura preliminare, procedura di primo grado, procedura di ricorso (art. 73 cpv. 3 LOAP; cfr. art. 6-7bis RSPPF).

- 29 -

Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale nella procedura dibattimentale di primo grado, dalla Corte d'appello nelle procedure d'appello e di revisione e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell'articolo 37 LOAP (art. 1 cpv. 2 RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF). I disborsi sono fissati a seconda degli importi fatturati alla Confederazione o pagati da quest'ultima (art. 9 cpv. 1 RSPPF).

## **E. 3.2**

Spese d'istruzione e spese procedurali di prima istanza

### **E. 3.2.1**

Con sentenza SK.2020.16 del 15 dicembre 2021 la Corte penale del TPF ha condannato l'imputato al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 5'500.- (fr. 3'500.- quale emolumento di istruttoria e rappresentazione dell'accusa e fr. 2'000.- quale emolumento per il procedimento di prima istanza) (v. sentenza impugnata, consid. 13.3).

### **E. 3.2.2**

Siccome questa Corte ha confermato la colpevolezza dell'appellante per il reato ritenuto in prima istanza, anche la decisione sulle spese procedurali stabilita dal primo giudice deve essere confermata (cfr. art. 428 cpv. 3 CPP). Non può essere mosso alcun rilievo neppure alla decisione del primo giudice di compensare le spese procedurali con le pretese d'indennizzo in applicazione dell'art. 442 cpv. 4 CPP, che viene dunque confermata.

## **E. 3.3**

Spese della procedura d'appello

Per quanto concerne gli oneri della presente procedura d'appello, richiamata la summenzionata normativa (v. sopra, consid. 3.1), questa Corte ritiene adeguato un emolumento complessivo di fr. 2'800.-, da porre interamente a carico dell'appellante (art. 428 cpv. 1 CPP). Vero è che anche le censure del MPC sono state in parte respinte. Questa Corte ritiene tuttavia che tali censure abbiano un peso marginale rispetto a quelle

dell'appellante, il quale può essere considerato re- sponsabile dell'avvio della presente procedura d'appello (il MPC ha unicamente interposto appello incidentale).

- 30 - 4. Ripetibili

#### **E. 4**

Prescrizione Anche in merito alla prescrizione, questa Corte rinvia, ex art. 82 cpv. 4 CPP, a quanto esposto al consid. 3 dal primo giudice, secondo cui alla data della pro- nuncia della decisione penale del 24 aprile 2020 l'azione penale non era ancora caduta in prescrizione.

- 11 - II. Nel merito 1. Attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 cpv. 1 LFINMA in combinato disposto con l'art. 10 vLBVM)

#### **E. 4.1**

Giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, l'imputato ha diritto al risarcimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali. Le disposizioni previste per la difesa d'ufficio si applicano pure al calcolo dell'in- dennità degli imputati assolti totalmente o parzialmente, alla difesa privata, non- ché all'accusatore privato che ha vinto una causa, del tutto o in parte, oppure a terzi ai sensi dell'articolo 434 CPP (art. 10 RSPPF). Le spese di patrocinio com- prendono l'onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche (art. 11 cpv. 1 RSPPF). L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta almeno a fr. 200.- e al massimo a fr. 300.- (art. 12 cpv. 1 RSPPF). Le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi nei limiti degli importi massimi previsti dalla legge (cfr. art. 13 RSPPF). L'imposta sul valore aggiunto (IVA) dovrà pure essere presa in considerazione (cfr. art. 14 RSPPF). Nei casi di difficoltà ordinaria (in assenza di circostanze straordinarie), l'indennità oraria degli avvocati ammonta, secondo la prassi costante della Corte penale e della Corte d'appello del TPF, a fr. 230.- per la causa, nonché a fr. 200.- all'ora per le trasferte e i tempi d'attesa (v. decisioni del TPF BB.2019.45 del 18.09.2019 consid. 3.1 e SK.2018.47 del 26.04.2019 consid. 6.1, entrambe con riferimenti; cfr. anche DTF 142 IV 163 consid. 3.1.2).

#### **E. 4.2**

Sempre in considerazione della condanna dell'imputato, il tribunale di prima istanza ha respinto la sua istanza di indennità (v. sentenza impugnata consid. 14.4). Tale decisione appare a questa Corte senz'altro giustificata. Pertanto, an- che su questo punto la sentenza di primo grado deve essere confermata.

#### **E. 4.3**

Nell'ambito della presente procedura d'appello, A. ha chiesto un'indennità per spese legali pari a fr. 5'559.30 (v. istanza di indennità per i pregiudizi sofferti, CAR pag. 7.300.029 e segg.).

Considerato che questa Corte ha ritenuto A. colpevole di attività senza autoriz- zazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 cpv. 1 LFINMA in combinato disposto con l'art. 10 vLBVM), l'istanza di indennità summenzionata deve essere respinta.

- 31 - La Corte d'appello pronuncia: I. Nuova sentenza

#### **E. 5**

miliardi di franchi. Secondo la FINMA, nemmeno il requisito dell'attività irre- prensibile era garantito, dal momento che l'istante aveva già commesso diverse irregolarità fornendo informazioni non veritiere e violando le disposizioni della legge sul riciclaggio di denaro del 10 ottobre 1997 (LRD; RS 955.0).

- 16 -

**E. 7**

febbraio 2011 al 15 luglio 2011) del Consiglio di amministrazione di B. SA, oltre che CEO e azionista.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.